



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **939**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Registro provinciale delle/degli assistenti familiari. Modificazioni della disciplina approvata con deliberazione di Giunta provinciale n. 1862 di data 3 novembre 2014.

Il giorno **31 Maggio 2016** ad ore **09:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORI

CARLO DALDOSS
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

- la disciplina del Registro provinciale delle/degli assistenti familiari è stata approvata con deliberazione della Giunta provinciale del 3 novembre 2014, n. 1862;
- l'allegato alla citata deliberazione stabilisce all'articolo 3 che:
 - al fine del mantenimento dell'iscrizione al registro, per ogni anno solare successivo a quello di iscrizione l'assistente familiare è tenuta/o a svolgere almeno 8 ore di aggiornamento e a effettuare i versamenti fiscali, se dovuti, in caso di svolgimento di attività lavorativa (comma 4);
 - la documentazione comprovante l'assolvimento degli oneri sopra indicati debba essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal secondo anno successivo a quello di iscrizione (comma 6).

Considerata la necessità di armonizzare il termine per la presentazione della documentazione comprovante l'assolvimento degli oneri citati con le disposizioni che disciplinano le scadenze relative ai versamenti delle imposte sui redditi in riferimento all'anno oggetto della dichiarazione;

Ritenuto quindi di modificare il comma 6 dell'articolo 3 dell'allegato alla deliberazione n. 1862 del 3 novembre 2014 prevedendo che la documentazione comprovante l'assolvimento degli oneri utili per il mantenimento dell'iscrizione al registro debba essere presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal secondo anno successivo a quello di iscrizione;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di modificare il comma 6 dell'articolo 3 dell'allegato alla deliberazione n. 1862 del 3 novembre 2014 sostituendo le parole “30 giugno” con le parole “31 dicembre”;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per il bilancio provinciale.

LCA